

- 8.2. Nel decidere la severità delle misure adottate a norma del punto 8.1, il segretariato tiene debitamente conto delle circostanze pertinenti dell'indagine, alla luce degli obiettivi perseguiti dal presente accordo.
- 8.3. I rappresentanti di interessi soggetti al divieto di cui al punto 8.1, lettera a), non possono registrarsi nuovamente prima della scadenza del periodo di rimozione e prima che la persona registrata abbia posto rimedio in modo soddisfacente ai motivi che hanno portato alla rimozione.

9. **Riesame**

- 9.1. Le persone registrate che sono soggette alle misure di cui al punto 8.1 possono presentare una richiesta motivata di riesame da parte del consiglio di amministrazione.
- 9.2. La richiesta di riesame va inviata al segretariato entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della misura adottata dal segretariato.
- 9.3. Le richieste di riesame presentate conformemente ai punti 9.1 e 9.2 sono trasmesse al presidente del consiglio di amministrazione, che può deferire il caso all'intero consiglio di amministrazione, ove appropriato o su richiesta di uno degli altri membri del consiglio di amministrazione.
- 9.4. Una richiesta di riesame non sospende la misura adottata dal segretariato, a meno che il consiglio di amministrazione non decida diversamente sulla base di motivi specifici indicati nella richiesta di riesame.
- 9.5. Il presidente del consiglio di amministrazione dà notifica della decisione del consiglio di amministrazione in merito alla richiesta di riesame alle persone registrate interessate entro 40 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di riesame.

10. **Mezzi di ricorso**

Le persone registrate che non sono soddisfatte di una decisione del consiglio di amministrazione ai sensi del punto 9 possono presentare un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 263 TFUE, o una denuncia al Mediatore europeo, a norma dell'articolo 228 TFUE.

21CE1737

